

(N. 439-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

di concerto col Ministro dell'Interno

NELLA SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1949

Comunicata alla Presidenza il 15 giugno 1949

Proroga e modifiche delle disposizioni del testo unico, approvato con decreto presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184, per il controllo delle armi.

## RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI SENATORI. — La nostra Assemblée ricorda come lo scorso luglio sia stata discussa la legge per la ratifica del decreto legislativo 5 febbraio 1948, recante disposizioni penali per il controllo delle armi. Si era già in carenza della legge temporanea cogli inconvenienti altra volta deplorati. Fu così in data 23 luglio approvata la legge (pubblicata sulla « Gazzetta Ufficiale » del 27 luglio col n. 970) nel testo conforme a quello già approvato dalla Camera dei deputati che arrecava al testo del decreto 5 febbraio 1948 alcuni emendamenti

lodevoli ma da molti senatori giudicati insufficienti per rimediare ad alcune troppo rigide severità della legge.

Ne venne il testo unico approvato con decreto presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184 (« Gazzetta Ufficiale » n. 226); che a sua volta cessa di avere vigore col 30 giugno 1949.

Il presente disegno di legge, che il Senato è invitato in via d'urgenza a discutere, domanda che le norme del testo unico, così come sono, siano prorogate fino a quando non saranno rivedute le disposizioni relative alla stessa ma-

teria del Codice penale, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1952.

Che le norme del Codice penale nella soggetta materia siano inadeguate in confronto delle necessità del dopo-guerra, col gran numero di armi micidiali abbandonate nel Paese da due grandi eserciti e colla delinquenza (soprattutto delinquenza comune) che si vale della violenza armata, non sembra possa essere contestato onde una proroga della legge oltre il 30 giugno corrente è da consentire.

Tuttavia, su questo punto, nella maggioranza stessa della Commissione, si sono formate due diverse tendenze: la prima, che ha avuto infine la prevalenza, che riconosceva la necessità di prorogare le vigenti disposizioni fino al termine proposto nell'articolo unico del testo governativo, la seconda, invece, che negava (anche come buon auspicio per la pace operosa agli italiani) la necessità di una proroga fino al 1952 ritenendo sufficiente la fine del 1950, e ciò perchè le leggi temporanee devono adeguarsi alle necessità dei tempi e non sono utili, nè necessarie, le previsioni pessimistiche.

La grande maggioranza della Commissione è poi del parere che — anche per richiamarsi ai propositi espressi nella discussione dello scorso luglio —, debbano essere apportate alla legge quanto meno le minime modificazioni di cui ai disegni di legge n. 106 e n. 144 i quali consentivano ai magistrati di applicare nei casi che ne siano degni: *a*) il beneficio della libertà provvisoria; *b*) l'attenuante comune della lieve entità con libero giudizio del giudice senza i tassativi casi indicati dall'articolo 6 della legge che evidentemente non possono adeguarsi ai molti casi, magari più compassionevoli, che la vita offre nella sua molteplice

realtà; *c*) di estendere l'applicazione delle disposizioni più favorevoli della legge 23 luglio anche ai fatti commessi sotto l'imperio del decreto legislativo 10 maggio 1945, n. 234.

Per questi disegni di legge n. 106 e n. 144 (che oramai trovano la loro naturale inserzione nell'attuale disegno di legge governativo n. 439) è inutile indugiarsi poichè il favorevole parere unanime di questa Commissione fu già consacrato nelle relazioni n. 106-A e n. 144-A, da tempo presentate al Senato.

Se non che la Commissione pensa che mancherebbe ad un suo dovere politico e morale se, in questa sede di ulteriore proroga della legge colle sue superstiti severità, anche non si prorogasse la disposizione dell'articolo 7 che, nell'evidente interesse della prevenzione dei reati e della sempre auspicata distensione degli animi, premia il ravvedimento operoso di chi *ottemperi all'obbligo della denuncia o della consegna precedentemente non osservato, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge.*

Probabilmente il Ministro pensa che la estensione del beneficio sia implicita nella non chiesta soppressione dell'articolo 7, il quale evidentemente non avrebbe più luogo nel testo nuovo con quel suo termine dei 15 giorni dalla data del 23 luglio 1948.

Onorevoli Senatori. Per questi principali motivi la vostra Commissione vi propone di consentire alla richiesta di proroga che il Governo fa al Parlamento, ma con testo modificato nei sensi sopraesposti: sono misure minime di equità, utili ai fini stessi della legge che la Commissione propone sperando nella unanimità dei consensi.

GONZALES, *relatore per la maggioranza.*

## RELAZIONE DELLA MINORANZA

ONOREVOLI SENATORI. — Come premette la relazione di maggioranza, il Senato ricorda certamente le vicende singolari del disegno di legge per la ratifica e proroga del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100 e l'ampia appassionata discussione che ne seguì in Assemblea, dopo quella che si era svolta presso la 2<sup>a</sup> Commissione permanente.

In sede di Commissione la grande maggioranza dei senatori che erano intervenuti aveva riconosciuto la imperfezione tecnico-legislativa del decreto, la iniquità di alcune sue norme e la necessità di temperarle e perfezionarle più che non lo avesse già fatto la Camera dei deputati. Più tardi fu adottata una ragione di urgenza in base alla quale la maggioranza si indusse ad approvare, senza modificazione alcuna, il testo della legge di ratifica e proroga così come era stato trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Ma il senatore Gonzales prese impegno, a nome del suo gruppo, di presentare una proposta di legge di iniziativa parlamentare in cui alcuni degli emendamenti, già generalmente riconosciuti necessari dalla maggioranza della Commissione e poi non approvati per le addotte ragioni di urgenza, fossero introdotti nella legge. Ed egli mantenne l'impegno. La sua proposta di legge fu approvata dalla Commissione all'unanimità, e la relazione fu presentata alla Presidenza dal relatore senatore Anfossi in data 11 dicembre 1948. Non fu però portata in Assemblea; e perciò il senatore Gonzales ripropose tali emendamenti, con alcuni ritocchi, alla 2<sup>a</sup> Commissione nella seduta del 9 corrente, in occasione della discussione dell'attuale disegno di legge.

Tali emendamenti hanno trovato il consenso della maggioranza; ed anche la minoranza li approvò, ma soltanto in via subordinata, dopo aver confermato la sua posizione contraria alla legge e specialmente a questa sua nuova

proroga e la necessità, almeno, di altri emendamenti.

Anche l'attuale richiesta di proroga giunge al Senato appena un mese prima della scadenza della precedente legge già prorogata.

Tuttavia, mentre nei riguardi della prima proroga si adduceva una urgenza derivante anche dalla più lunga elaborazione legislativa della Camera, oggi è il Senato che per primo deve decidere sull'attuale disegno di legge; il che impone all'Assemblea una maggiore responsabilità e la necessità di una più profonda meditazione, anche per il dubbio che quanto accadde nel luglio del 1948 per il Senato non si ripeta, questa volta, per la Camera, sicchè, in pratica, soltanto al Senato resti affidata la sorte di questo disegno così importante e delicato.

D'altronde, pur riconoscendosi l'urgenza di deliberare, anche se entro il 30 giugno non potesse entrare in vigore la nuova legge, ciò non potrebbe recare gravi inconvenienti, poichè nell'intervallo non vi sarebbe una *vacatio legis*, ma una vacanza della sola legge eccezionale, in quanto sarebbero sempre applicabili le norme del Codice penale. Altrettanto avvenne per la precedente proroga in base alla quale la legge fu ripristinata dopo quasi un anno senza inconvenienti degni di rilievo.

Comunque, per aderire alle esigenze di questa procedura più celere, la presente relazione di minoranza è stata stesa rapidamente, in poche ore, anche a danno della sua ponderazione e completezza.

\* \* \*

La minoranza riafferma la sua posizione contraria alla legge per le ragioni svolte nella relazione del sottoscritto il 9 luglio 1948 ed illustrate dal suo e da altri interventi in

Senato. L'Assemblea potrà tener presenti tali documenti parlamentari senza che qui vengano neppur riassunti.

Ma anche più risolutamente la minoranza afferma il suo parere contrario alla richiesta della nuova proroga. Man mano che ci si allontana dal periodo della guerra, il rastrellamento di armi abbandonate sul territorio nazionale dagli eserciti che vi si sono avvicinati ed anche di quelle ancora custodite da qualche cittadino, ha ridotto il numero di tali armi recuperabili a quantitativi che devono ritenersi insignificanti soprattutto in confronto alla vasta popolazione della Repubblica. Appare artificioso, più ancora di prima, dar risalto a qualche sporadico episodio che non sconfini dal normale possesso o uso di armi di qualunque periodo anche anteriore alla guerra e tale da non esigere misure così eccezionali e gravi come quelle della legge in esame. Nè si comprende come proprio oggi si richieda un termine ben più lungo di quello del decreto legislativo 5 febbraio 1948 e di quello stabilito dalla prima proroga.

Soprattutto, illogico, anti-giuridico ed iniquo, oltre che pregiudizievole per la stessa dignità del Paese, segnalato come preda di disordini anche per un suo lungo futuro, sarebbe il limite di proroga richiesto nel disegno di legge. Fra l'altro è inconcepibile un termine imprecisato di una legge tipicamente eccezionale e temporanea quale è quella che si propone, o almeno vincolato all'entrata in vigore, in data imprecisabile, del nuovo Codice penale e, comunque, ad una scadenza lontanissima.

Nè vale la pretesa analogia con le leggi per la repressione di attività fasciste o dirette alla restaurazione monarchica, sia perchè trattasi di leggi dettate da esigenze assolutamente diverse, sia perchè esse trovano giustificazione in quelle precise norme della Costituzione che tutelano l'istituto repubblicano ed i presupposti democratici del nuovo Stato, mentre la legge sul cosiddetto controllo delle armi è stata sempre giustificata dal Governo soltanto come una presunta necessità di pura contingenza.

Perciò la minoranza si opporrà ad ogni proroga. Ma se questo suo parere non dovesse esser accolto proporrà una proroga sino al 30 giugno 1950 ed in via ancor più subordi-

nata voterà per la scadenza del 31 dicembre 1950, data che trovò già larghi consensi in seno alla Commissione.

Rileva, a questo proposito, che se entro tale termine già amplissimo dovesse riconoscersi la necessità di una proroga ulteriore sarà ben facile, allora, richiederla e approvarla senza vincolare da oggi il Paese ad una scadenza tanto incerta e lontana.

\* \* \*

Quanto agli emendamenti, nel caso che fosse approvato il passaggio agli articoli, la minoranza insiste su quanto fu precisato nella precedente relazione presentata al Senato il 9 luglio 1948; e cioè che essa, nella speranza di trovare il consenso dell'Assemblea, è disposta a non irrigidirsi su esigenze, pur validissime, di molte proposte nuove che sarebbero necessarie per temperare più notevolmente il rigore della legge e per correggerne numerose imperfezioni tecniche che con tanta frequenza disorientano studiosi e magistrati e che la stessa Magistratura deplora.

Si limita perciò:

1° Per l'articolo 1, come già detto, a proporre il seguente emendamento relativo alla scadenza della nuova proroga. Alle parole dell'articolo 9 del testo unico 19 agosto 1948 n. 1184 ed a quelle dell'articolo unico del presente disegno di legge, siano sostituite le seguenti: « Le disposizioni del testo unico, approvato con decreto presidenziale 19 agosto 1948 numero 1184, per il controllo delle armi, avranno vigore sino al 30 giugno 1950 ».

2° per quanto riguarda l'articolo 1 del testo unico, ad associarsi alla proposta della maggioranza;

3° a rilevare l'incongruenza di equiparare le sanzioni previste dagli articoli 1 e 2 della legge originaria (decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100), i quali si riferiscono a ipotesi ben diverse di cui ben più gravi quelle dell'articolo 1 che infatti, logicamente, stabiliva pene più severe di quelle dell'articolo 2. Tale diversità evidente di ipotesi criminose deve rimanere inalterata anche in rapporto alle relative sanzioni. Si propone perciò che, se verrà accolto l'emendamento della maggioranza in base al

quale la pena comminata dall'articolo 1 dovrebbe esser circoscritta fra i limiti minimo e massimo di due e di otto anni, quella dell'articolo 2 sia ridotta ad un minimo di un anno e ad un massimo di sei.

Ciò varrà anche a fissare più logicamente quel giusto principio al quale la Commissione si è concordemente ispirata, di consentire al giudice, in casi particolarmente degni di considerazione, la concessione della libertà provvisoria e della sospensione condizionale della pena ed, in sostanza, a ridare fiducia nella Magistratura senza perpetuare il sistema universalmente deplorato del Codice Rocco che vincolava il giudizio dei magistrati attraverso una rigidità di limiti di pene o li induceva a ricorrere talvolta a tortuosi adattamenti interpretativi per placare il disagio delle loro coscienze.

4° Si propone il seguente comma aggiuntivo:

« Qualora i fatti previsti negli articoli precedenti siano commessi per colpa, si applica la sola multa ».

Durante la elaborazione del precedente disegno di legge di ratifica e proroga del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, tale emendamento era stato dapprima proposto dal senatore Gonzales ed aveva trovato notevoli consensi anche fra senatori della maggioranza; e durante la discussione in Assemblea fu da più parti riconosciuta legittima l'esigenza della configurazione di una ipotesi colposa, non accolta soprattutto per le già menzionate cause di urgenza. Nella seduta della Commissione del 9 corrente soltanto una lieve maggioranza respinse questa proposta; ma votarono a suo favore, fra gli altri, il senatore Gonzales, il senatore Bo, che fu relatore di maggioranza per la precedente proroga, e il senatore Spalino.

Da chi vi si oppose fu osservato che questa ipotesi di reato colposo si presterebbe a troppo larga applicazione da parte della Magistratura e che potrebbe apparire di interpretazione incerta e confusa. Ma il concetto di colpa è già chiaramente precisato nel Codice in vigore all'articolo 43 e in numerose ipotesi di reati (omicidio, lesioni, incendio, disastro ecc.) ed ha oramai così larga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale da non potersi certamente

definire confuso e incerto. Tanto meno può dirsi che esso avrebbe troppo larga applicazione; né appare giusto supporre aprioristicamente nei giudici la tendenza a sovvertire, per il caso particolare, criteri già stabilmente acquisiti. Potrebbe forse osservarsi che invece non frequente potrebbe ricorrere l'identificazione di una colpa in luogo di un dolo; ma ciò non esclude che, riconoscendosi giusta e conforme ai ben noti principi di diritto una responsabilità colposa anziché dolosa in taluni giudicabili, questi non debbano esser condannati con pene stabilite per reati dolosi o assolti, come spesso è accaduto, proprio perché la legge non contenga alcuna disposizione punitiva per il caso di semplice colpa.

5° Per quanto si riferisce al perfezionamento dell'attenuante già inserita nell'articolo 5 del testo unico, la minoranza consente nella giusta proposta della relazione di maggioranza, diretta ad eliminare le incertezze che son sorte da complicate casistiche e ad armonizzare la formulazione di tale attenuante col sistema generale del Codice in vigore. Si permette soltanto di proporre un leggero ritocco alla formula della relazione di maggioranza, sostituendo ad essa quella già precisata, durante i lavori per la precedente proroga, dal senatore Sanna-Randaccio che sembra raggiunga una maggior perfezione tecnica e che corrisponde più esattamente alla formula sempre adottata nel Codice penale: « Se il fatto è di lieve entità la pena è diminuita ».

6° Per l'articolo 7 del testo unico si associa all'emendamento della maggioranza, col voto che sia data la più larga pubblicità a questa norma.

7° La proposta su cui la minoranza particolarmente insiste è quella che formò già oggetto di emendamento nella sua relazione precedente. Essa viene ancora formulata come articolo 2 bis: « La ricerca delle armi e l'accertamento dei reati previsti dalla presente legge devono attuarsi secondo le norme del Codice di procedura penale ».

Esiste un intollerabile contrasto fra molte disposizioni del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e le norme della Costituzione; uno è quello relativo alla procedura che le

leggi fasciste di Pubblica sicurezza consentivano e gli articoli 13 e 14 della Costituzione. Ma, sempre nell'intento di limitare la sua opera ad una collaborazione da tutti accettabile, la minoranza non chiede neppure che la procedura per la polizia giudiziaria in esecuzione di questa legge sia del tutto armonizzata alle norme costituzionali; chiede soltanto che si applichino le disposizioni del Codice di procedura penale in vigore. E soggiunge che questa esigenza appare oggi tanto più imperiosa in quanto è in corso la rielaborazione legislativa delle leggi di Pubblica sicurezza la cui sopravvivenza è da tutti riconosciuta anticostituzionale.

8° Si accetta l'articolo 3 del testo proposto della maggioranza. Si osserva però che esso deve esser ampliato non soltanto col riferimento alle proroghe delle leggi temporanee che hanno successivamente comminato speciali sanzioni sulla materia in esame, ma anche a quei casi di condannati con sentenze irrevocabili che non è giusto espiino le pene più gravi inflitte in base a leggi precedenti. Questa iniquità apparve così chiara, in occasione della ratifica e proroga del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, che, opponendosi ad un emendamento le addotte ragioni di urgenza, si ricorse, d'accordo fra

maggioranza e minoranza, alla proposta di un voto al Governo espresso in un ordine del giorno a firma dei due relatori che il Senato approvò all'unanimità e che fu seguito da una proposta di legge di delegazione al Capo dello Stato per un condono, quello appunto del 27 dicembre 1948, n. 1464, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 1948.

Piuttosto che dover ricorrere domani ad impegnare il Senato nei lavori per una nuova proposta di altri condoni, che interverrebbero, del resto, con ingiusto ritardo per quei condannati che attendono sia esteso anche ad essi il nuovo trattamento di una legge più favorevole uguale per tutti, si ritiene opportuno sostituire questa formulazione più completa a quella dell'articolo 3 proposto dalla maggioranza:

« Le disposizioni più favorevoli della presente legge si applicano anche ai fatti commessi sotto l'imperio del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 per le norme che regolano la stessa materia e del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, con relative proroghe, anche nel caso di sentenze irrevocabili ».

BERLINGUER, *relatore per la minoranza.*

**DISEGNO DI LEGGE**

## DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL MINISTERO

*Articolo unico.*

Le disposizioni del testo unico, approvato con decreto presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184, per il controllo delle armi, avranno vigore fino a quando non saranno rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice penale ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1952.

## DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA MAGGIORANZA  
DELLA COMMISSIONE

## Art. 1.

Le disposizioni del testo unico, approvato con decreto presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184, per il controllo delle armi, avranno vigore fino a quando non saranno rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice penale ed, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1952, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.

## Art. 2.

Il testo unico, approvato con decreto presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184, è così modificato:

1) nell'articolo 1 alle parole « con la reclusione da tre a dieci anni » sono sostituite le seguenti « con la reclusione da due ad otto anni »;

2) nell'articolo 2 alle parole « con la reclusione da due a dieci anni » sono sostituite le parole « con la reclusione da due ad otto anni »;

3) l'articolo 5, comma 2°, è sostituito dal seguente: « Le pene stabilite negli articoli precedenti sono diminuite quando il fatto è di lieve entità ».

4) nell'articolo 7 alle parole: « dall'entrata in vigore della legge 23 luglio 1948, n. 970 », sono sostituite le parole: « dall'entrata in vigore della presente legge ».



**DISEGNO DI LEGGE****TESTO PROPOSTO DALLA MINORANZA  
DELLA COMMISSIONE****Art. 1.**

Le disposizioni del testo unico, approvato con decreto presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184, per il controllo delle armi, avranno vigore fino al 30 giugno 1950.

**Art. 2.**

*Identico.*

*Identico.*

Nell'articolo 2 alle parole « con la reclusione da due a dieci anni » sono sostituite le parole « con la reclusione da uno a sei anni »

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma: « Qualora i fatti previsti negli articoli precedenti siano commessi per colpa, si applica la sola multa ».

L'articolo 5, comma 2°, è sostituito dal seguente: « Se il fatto è di lieve entità la pena è diminuita ».

*Identico.*

**Art. 2-bis.**

La ricerca delle armi e l'accertamento dei reati previsti dalla presente legge devono attuarsi secondo le norme del Codice di procedura penale.

## Art. 3.

Le disposizioni più favorevoli al reo, contenute nel testo unico, approvato con decreto presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184, si applicano anche ai fatti commessi sotto l'imperio del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, e quelle più favorevoli contenute nel precedente articolo 2 si applicano anche ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore di questa legge, salvo, in entrambi i casi, che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

## Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 3.

Le disposizioni più favorevoli della presente legge si applicano anche ai fatti commessi sotto l'imperio del decreto legislativo 10 maggio 1945, n. 234, per le norme che regolavano la stessa materia e del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, con relative proroghe ed anche nel caso di sentenze irrevocabili.

## ALLEGATO.

## TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI PENALI PER IL CONTROLLO DELLE ARMI

## Art. 1.

(Art. 1 decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100 e articolo unico, secondo comma legge 23 luglio 1948, n. 970).

Chiunque, senza licenza dell'autorità, fabbrica o introduce nello Stato o esporta o pone comunque in vendita o cede a qualsiasi titolo armi o parti di armi, atte all'impiego, munizioni, esplosivi o aggressivi chimici, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa sino a lire duecentomila.

Non si applica la precedente disposizione qualora si tratti di collezione di armi artistiche, rare o antiche.

## Art. 2.

(Art. 2 decreto legislativo n. 100 citato e articolo unico, terzo comma legge citata).

Chiunque detiene armi da guerra o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi, aggressivi chimici o altri congegni micidiali è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa sino a lire duecentomila.

## Art. 3.

(Art. 4 decreto legislativo n. 100 citato e articolo unico, quinto comma legge citata).

Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dalla autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi, le parti di esse, atte all'impiego, le munizioni, gli esplosivi o gli aggressivi chimici o altri congegni micidiali, da lui detenuti legittimamente sino al momento dell'emanazione dell'ordine, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa sino a lire duecentomila.

## Art. 4.

(Art. 5 decreto legislativo n. 100 citato e articolo unico, sesto comma legge citata).

Chiunque senza licenza dell'autorità, quando la licenza è richiesta, porta un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con la reclusione sino a tre anni e con la multa sino a lire cinquantamila.

Soggiace alla reclusione da tre a dieci anni e alla multa sino a lire centomila chi, fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma, per cui non è ammessa licenza, ovvero una parte dell'arma medesima atta all'impiego.

Se alcuno dei fatti preveduti dal presente articolo è commesso in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, ovvero di notte, le pene sono aumentate.

## Art. 5.

(Art. 6 decreto legislativo n. 100 citato e articolo unico, commi settimo e ottavo legge citata).

Le pene previste negli articoli precedenti sono aumentate fino ad un terzo, se il reato è commesso a fine sedizioso ovvero se, per la quantità, o la qualità delle armi, delle parti di esse, delle munizioni, degli esplosivi o degli aggressivi chimici, il fatto è di rilevante gravità.

Le pene stabilite negli articoli precedenti possono essere diminuite quando si tratti di una singola arma o di piccole quantità di munizioni, esplosivi o aggressivi chimici; e quando per la qualità dell'arma, delle munizioni, esplosivi o aggressivi, il fatto debba ritenersi di lieve entità.

## Art. 6.

(Art. 7 decreto legislativo n. 100 citato).

Chiunque, al fine d'incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine, fa scoppiare bombe o altre macchine o materie esplodenti è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a dieci anni.

## Art. 7.

(Art. 8 decreto legislativo n. 100 citato e articolo unico comma nono legge citata).

Non è punibile chi, prima dell'accertamento del reato ed in ogni caso non oltre quindici giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge 23 luglio 1948, n. 970, ottempera all'obbligo della denuncia o della consegna precedentemente non osservato.

## Art. 8.

(Articolo unico, comma dodicesimo legge citata).

Le disposizioni più favorevoli della legge 23 luglio 1948, n. 970, si applicano anche ai

fatti commessi sotto l'imperio del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

## Art. 9.

(Art. 9 decreto legislativo n. 100 citato, articolo unico, commi primo e decimo legge citata).

Le norme degli articoli precedenti hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge 23 luglio 1948, n. 970, fino al 30 giugno 1949 e fino a questa data non si applicano le disposizioni degli articoli 420, 695, primo comma, 698, e 699 del Codice penale e le altre norme incompatibili con quelle della legge 23 luglio 1948, n. 970.